

SENTENZA
N. 6483
Anno 2016

RUOLO GENERALE
N. 65605/15

REPERTORIO
N. _____/16

DEPOSITATA IL
27/06/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. SERGIO GALLO DELLA SEZ. 1^A CIVILE

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e 23 L. 689/81, discussa all'udienza del 22.6.2016, promossa con ricorso e iscritta il 15.9.2016 al n. 65605/2015 R.G.

VERTEENTE TRA

~~_____~~ residente a Milano, ~~_____~~,
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Milano, via Omenoni
n. 2, presso lo studio dell'Avv. ~~_____~~ che la rappresenta e difende,
giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio.

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI ~~_____~~

OPPOSTA

Conclusioni della opponente: voglia l'Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione reietta, così giudicare: nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il verbale n. ~~_____~~ del ~~_____~~ e, per l'effetto, revocare e/o annullare le sanzioni comminate con lo stesso; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della predetta domanda, applicare il minimo edittale previsto per la sanzione de qua; in ogni caso, condannare

l'Amministrazione resistente alla rifusione dei compensi professionali del presente giudizio nonché alla rifusione degli esborsi e delle spese sostenute dal ricorrente.

Conclusioni per il Comune di ██████████: Per quanto detto, si conferma l'infrazione commessa e si rimane in attesa delle decisioni del caso.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE -


In data ██████████ alla opponente veniva notificato il verbale di contestazione n. ██████████ con il quale la polizia locale di ██████████ contestava alla stessa la violazione dell'art. 143 comma 1 e 13 del C.d.S. perché, in data 10.7.2015, la stessa in quanto conducente del motociclo tg. ██████████ circolava senza mantenersi in prossimità del suo margine destro. Per tale infrazione gli veniva comminata una multa di euro 41,00.

Avverso il verbale di contestazione la opponente depositava, nei termini, il 18.9.2015, ricorso ex art. 22 della L. 689 del 24.11.1981 per chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato. Contestava la opponente il suddetto verbale per errata ed illegittima applicazione dell'art. 143 C.d.S. Precisava la ricorrente che l'infrazione veniva contestata allo stesso a seguito di sinistro stradale.

Fissata da questo Giudice l'udienza del 23.11.2015, si costituiva con atto depositato in data 2.11.2015 il Comune di ██████████, il quale concludeva per il rigetto del ricorso.

Il G.d.P. ammetteva prova per testi dell'agente verbalizzante

All'udienza 22.6.2016 il procuratore di parte opponente si riportava a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio ed alle relative conclusioni.



Ritenuta la causa matura, il giudicante la tratteneva in decisione ed il dispositivo veniva subito pronunciato mediante lettura dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione.

Nel merito ritiene questo giudice che l'opposizione vada accolta.

Parte opponente contestava la sanzione inflitta in quanto la stessa non appariva giustificata dal suo comportamento alla luce della dinamica del sinistro.

Questo giudice, prescindendo da qualsiasi valutazione sulla responsabilità del sinistro che coinvolgeva la opponente (che non è oggetto del presente giudizio) ritiene che l'art. 143 del C.d.S. ha natura residuale la cui ampiezza ed indeterminatezza ne rendono delicata l'interpretazione, per tale ragione tale norma attribuisce all'agente verbalizzante, che interviene sul luogo del sinistro a distanza di tempo, una larga discrezionalità tecnica.

Da questo punto di vista questo giudice ritiene che le caratteristiche della norma, non consentono a questo giudice di comprendere in relazione a quali elementi la condotta della opponente sia stata ritenuta non adeguata. Anche esaminando la relazione d'incidente stradale del sinistro avvenuto l'██████████ redatta dagli agenti intervenuti circa 10 minuti dopo il suo accadimento non è possibile accertare con sicurezza l'infrazione contestata alla Sig.ra ██████████

In ogni caso nel verbale opposto non è descritto alcun elemento al quale riferirsi per potere ritenere che la ricorrente circolava senza mantenersi in prossimità del suo margine destro. A questo proposito infatti l'art. 143 comma 3 che fa obbligo ai conducenti quando si incrociano di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata non può essere interpretato in maniera rigorosa. In ogni caso la doverosa distanza da tale margine, che non è precisata nella predetta disposizione di legge, deve necessariamente essere

valutata in relazione alla situazione contingente. (Cass. pen. 2196 del 18.3.1986). In questo senso né la relazione dell'incidente stradale né l'escussione a teste dell'agente verbalizzante consentono a questo giudice di potere sicuramente e assolutamente accertata l'infrazione contestata alla ricorrente nel verbale impugnato nel giudizio de quo,

L'opposizione va dunque accolta ed il verbale impugnato annullato.

Infatti il giudizio di opposizione, ai sensi della L. 689/81, consiste non già nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma nella stessa pretesa sanzionatoria; così che il giudice deve pronunciarsi non tanto sull'operato della pubblica amministrazione, da presumersi lecito sino a prova contraria, ma sulla responsabilità dell'opponente, la quale va dimostrata in giudizio. Incombe dunque sull'amministrazione nella sua veste di attrice sostanziale fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici fornire la prova del proprio assunto e, come detto, questi sosteneva l'inaffidabilità del risultato dell'accertamento. In ogni caso l'istruttoria esperita non ha consentito di raccogliere e valutare eventuali fatti contrastanti con gli elementi e le circostanze dedotte in corso di causa dalla parte attrice. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si è voluto introdurre un correttivo a favore del privato cittadino, per i casi in cui l'istruttoria esperita non abbia condotto ad un pieno risultato ai fini del convincimento e si è disposto che il giudice deve accogliere l'opposizione quando non si sono raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. In proposito la relazione ministeriale al progetto originario di legge (Camera dei Deputati, atti, 1977, n. 1799, pag. 15) chiariva: La norma è diretta ad eliminare una questione che trae

origine dall'art. 2697 c.c., in base al quale , spettando al ricorrente l'onere di provare i fatti sui quali si fonda l'opposizione, potrebbe ritenersi che la mancanza di prove sufficienti di responsabilità non sia equiparabile alla prova della mancanza di responsabilità, e comporti quindi il rigetto dell'opposizione anziché una pronuncia assolutoria. Evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono, invece, di affermare il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa (non diversamente che ad una sanzione penale) solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata.

Relativamente alle spese del giudizio, in virtù dell'accoglimento del ricorso in ragione di prove insufficienti ad accertare la responsabilità del opponente si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

- P. Q. M. -

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXX~~, avverso verbale di accertamento d'infrazione n. ~~XXXXXX~~ e per l'effetto annulla la pretesa sanzionatoria ivi contenuta.

Spese compensate

Così deciso in Milano il 22 giugno 2016

Depositato il 27 giugno 2016

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Sergio Gallo



IL CANCELLIERE B3
(Dr. Cinzia MANCABRUNO)